

proposta di legge n. 71

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 10 febbraio 2011

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7
(NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA
DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA)
E ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2010, N. 20
(DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2011
E PLURIENNALE 2011/2013 DELLA REGIONE - LEGGE FINANZIARIA 2011)

Signori Consiglieri,

l'articolo 31 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) tratta dell'esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo.

L'articolo 31 nel corso degli anni è stato modificato dall'articolo 51 della l.r. 22 dicembre 2009, n. 31, dall'articolo 22 della l.r. 15 novembre 2010, n. 16 ed in ultimo dall'articolo 18 della l.r. 28 dicembre 2010 n. 20.

Con la presente proposta di legge si intende ulteriormente modificare, con l'articolo 1, il sopracitato articolo 31, e per l'esattezza integrare il comma 1, per meglio specificare le modalità di realizzazione degli appostamenti di caccia e la giusta normativa da applicare.

L'articolo 2 invece, abroga il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione - legge finanziaria 2011).

L'articolo 3 detta procedure per gli appostamenti precedentemente autorizzati.

Art.1

*(Modifica all'articolo 31
della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è inserito il seguente:

“1bis. Gli appostamenti di caccia di cui al comma 1 devono essere realizzati, ove occorra, previa acquisizione, oltre dell'autorizzazione provinciale, dei nulla-osta, pareri ed autorizzazioni previste dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e dalla vigente normativa sismica con esclusione, per quest'ultima normativa, delle fattispecie previste e disciplinate dal punto ON 12.1 della d.g.r. 25 maggio 2009, n. 836.”.

Art. 2

*(Modifica all'articolo 18
della l.r. 28 dicembre 2010, n. 20)*

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione - legge finanziaria 2011) è abrogato.

Art. 3

(Norma transitoria)

1. Per gli appostamenti precedentemente autorizzati ove per gli stessi, qualora necessarie, non siano state acquisite preventivamente le autorizzazioni, pareri ed i nulla osta di cui all'articolo 1 si dovrà procedere al ripristino dello stato dei luoghi entro mesi tre dall'entrata in vigore della presente legge dandone comunicazione scritta all'amministrazione provinciale competente dell'avvenuto adempimento. Nessun ulteriore adempimento, oltre all'autorizzazione provinciale, è richiesto per quegli appostamenti realizzati antecedentemente al 6 agosto 1967 qualora, a quel tempo, non insistenti sulle aree sottoposte ai vincoli di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 1 giugno 1939, n. 1089.